**FAQ in tema di astensione dalle udienze penali**

***La Commissione\* per l’attuazione delle modalità dell’astensione, proclamata nell’Assemblea degli Avvocati in data 18 febbraio 2014, ha predisposto alcune FAQ per offrire – senza assunzione di responsabilità - risposte rapide e dirette alle domande più frequentemente poste dai Colleghi in tema di astensione dalle udienze penali.***

***E’ doveroso precisare che trattasi solo di consigli, elaborati sulla base dell’interpretazione del Codice Deontologico, di quello di autoregolamentazione e della esperienza professionale, che ciascuno dovrà valutare anche in relazione ai singoli casi concreti e che, comunque,*** ***non hanno alcun valore cogente né vincolante.***

***Ogni ulteriore contributo da parte dei Colleghi è gradito.***

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**POSSO NON ADERIRE ALL’ASTENSIONE ?**

Sì. L’astensione è una libera scelta.

**POSSO CAMBIARE IDEA SULL’ASTENSIONE ?**

Sì, se subentrano circostanze nuove. Non puoi, però, decidere di astenerti in un procedimento e non astenerti in un altro, in base alla convenienza tua o del cliente. Sarebbe opportuno comunque che facessi comunicazione all’Ordine del tuo mutamento di pensiero.

**POSSO ADERIRE ALL'ASTENSIONE PER ISCRITTO O DEVO PRESENTARMI IN AULA
NECESSARIAMENTE?**
L'adesione alla astensione può essere fatta anche per iscritto, con memoria ex art. 121 c.p.p. da allegare a verbale ex art. 482 c.p.p., con consigliabile richiesta di lettura in udienza ai fini di formale diffida al Difensore nominando di ufficio ex art. 97 co. 4 c.p.p. che deve essere
edotto dei doveri di sostituto (cfr. Cass. Pen., Sez. Unite, 28/02/2006, n.8285, S.G.)

**SE ADERISCO PER ISCRITTO CON MEMORIA HO DIRITTO ALLA NOTIFICA DELLA DATA
DI RINVIO ?**
Non é previsto, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, un diritto alla

notifica del verbale di udienza che indica la data di rinvio.
E' previsto,  invece, l'obbligo di notiziare nelle forme opportune della eventuale data di rinvio dell'udienza il Difensore di fiducia (ai sensi dell'art. 22 Codice Deontologico Forense vigente) ad onere e cura del Difensore nominato di ufficio, anche nelle forme dell'art. 97 co. 4 c.p.p.

**SE IL DIFENSORE D’ UFFICIO NOMINATO INTENDE NON ADERIRE ALLA ASTENSIONE,
COSA SUCCEDE ?**
Il Difensore di Ufficio ha il dovere di INSISTERE per l’accoglimento della istanza del Difensore di fiducia. Solo in ipotesi di rigetto della stessa,  da parte del Giudice, può procedere oltre.

**IL DIFENSORE D’ UFFICIO HA DIRITTO AD ESSERE RETRIBUITO PER LA MERA DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE ?**
ASSOLUTAMENTE NO.
Non sussiste diritto ad alcuna retribuzione a titolo di onorario a carico dell'imputato, trattandosi di udienza di mero rinvio.
Per la partecipazione alle udienze di mero rinvio; l'attività defensionale va retribuita soltanto ai sensi del numero 2 della tabella, che prevede i compensi per esame e studio "*prima della partecipazione a ogni udienza in camera di consiglio o dibattimentale"* (Cass. pen., Sez. IV, 02/03/2004, n.23586, M. in Guida al Diritto, 2004, 26,74).
Tanto anche in virtù dell'art. 8 comma 4 Regolamento 12.01.11 COA Lecce: *"il difensore d'ufficio nominato ex art. 97, co. 4, c.p.p. non deve chiedere il pagamento delle competenze per la partecipazione ad udienze di mero rinvio".*
**SE IN UN PROCESSO SONO IMPEGNATI PIU' AVVOCATI, ALCUNI ADERENTI ALLA
ASTENSIONE E ALTRI CONTRARI CHE COSA SUCCEDE ?**

Gli Avvocati che **non intendano aderire** devono previamente (almeno due gg. antecedenti all'udienza) informare tutti i Difensori interessati alla causa, ai sensi dell’ art. 39 Cod. Deont.
Dovranno, in ogni caso, NON opporsi al rinvio del processo per legittimo impedimento del Difensore aderente.

Una diversa condotta potrà essere oggetto di segnalazione all’Ordine.

 **POSSO ASTENERMI IN CAUSE CHE SI CELEBRANO FUORI DAL FORO di APPARTENENZA.**
Il Codice deontologico forense non contempla detta facoltà, pertanto, l'Avvocato NON può esercitare il diritto di astensione fuori dal circondario.

**POSSO ASTENERMI IN CAUSE NELLE QUALI L'IMPUTATO E' DETENUTO ?**
Sì, **ma solo con il consenso espresso dell'imputato**.

Ove lo stesso sia assente o voglia rinunciare a comparire é tuttavia consigliabile una dichiarazione all'Ufficio Matricola del Carcere dove l’imputato é ristretto ex art. 123 c.p.p.
L'Avvocato è sempre libero di rinunciare al mandato, in ipotesi di contrasto tra la volontà del detenuto e la propria libera scelta di esercizio del diritto di astensione. In questo ultimo caso dovrà agire nel rispetto dell'art. 107 comma 3 c.p.p. *(La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo*[*difensore di fiducia*](http://www.brocardi.it/dizionario/5599.html) *o da un* [*difensore di ufficio*](http://www.brocardi.it/dizionario/5602.html) *e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo*[*108*](http://www.brocardi.it/articoli/5331.html) *cpp).*

**COME DEVO COMPORTARMI QUALORA UN COLLEGA VIOLI IL MIO DIRITTO DI ASTENERMI DALLE UDIENZE ?**
Si potrà segnalare al Consiglio dell’Ordine il comportamento tenuto dal Collega, in violazione del Codice Deontologico.

Sarà inoltre possibile chiedere al Giudice di voler segnalare al Consiglio dell’Ordine la violazione dei doveri di lealtà e di probità del Collega, ai sensi dell’art. 105 co. 4 c.p.p.,

\**La Commissione per l’attuazione dell’astensione è composta agli Avv.ti: Raffaele Fatano, Roberta Altavilla, Annagrazia Maraschio, Giovanni Bellisario, Luisa Carpentieri, Luigi Covella, Daniela De Liguori, Domenico Guadalupi, Marcello Marcuccio, Rita Perchiazzi, Paolo Spalluto, Maurizio Villani, Walter D. Zappatore.*